

**INTERFERENZE TRA ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI EX
ART. 2086 C.C. E MODELLI ORGANIZZATIVI EX D.LGS.
231/2001 NELLA GESTIONE DELLE SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA**



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pisa

1

**RAPPORTO FUNZIONALE /
INTERFERENZE TRA COLLEGIO
SINDACALE E ODV**

Stefano Pizzutelli

Pisa 25 ottobre 2024

RAPPORTI TRA COLLEGIO SINDACALE E ODV

2

- ***NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETA' NON QUOTATE (NCCS)***
- ***CNDCEC – dicembre 2023***
- ***NORMA 5.5***

RAPPORTI TRA COLLEGIO SINDACALE E ODV

3

- ***PRINCIPIO:***
- **Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza, il collegio sindacale acquisisce informazioni dall'organismo di vigilanza in merito alla funzione ad esso assegnata dalla legge al fine di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento e sull'osservanza del modello adottato ex d.lgs. n. 231/2001.**
- **Il collegio sindacale verifica che il modello preveda termini e modalità dello scambio informativo dell'organismo di vigilanza a favore dell'organo amministrativo e dello stesso collegio sindacale.**

RAPPORTI TRA COLLEGIO SINDACALE E ODV

4

- ***CRITERI APPLICATIVI***
- Ovviamente nel caso in cui il collegio non sia anche OdV
- **il collegio acquisisce informazioni al fine di verificare gli aspetti inerenti all'autonomia richiesta dal legislatore per l'efficace esercizio delle funzioni assegnate all'organismo di vigilanza stesso.**
- Ove applicabile, la verifica di tali aspetti si baserà sulle indicazioni presenti nei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e ritenuti idonei dal Ministero della Giustizia a prevenire i reati, come richiamati dall'art. 6, co. 3, d.lgs. n. 231/2001.

RAPPORTI TRA COLLEGIO SINDACALE E ODV

5

- ***CRITERI APPLICATIVI***

- **Ma attenzione!**

Cassazione Penale Sez. 6 – 23401 del 15/6/2022

- L'art. 6, comma 4, nel prevedere che i modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia, per eventuali osservazioni di concerto con i Ministeri competenti, esprime l'esigenza d'introdurre un meccanismo che fissi parametri orientativi per le imprese e le società, al fine di ridurre il rischio di una disomogeneità interpretativa ed attuativa nella valutazione giudiziale dei modelli.
- L'approvazione dei codici di comportamento da parte del Ministero della Giustizia dovrebbe, dunque, assicurare una certa omogeneità nell'ambito del territorio nazionale circa le caratteristiche fondamentali dei modelli per le diverse categorie d'imprese, rappresentando, per la stessa autorità giudiziaria, un importante parametro di riferimento, sebbene non vincolante.

RAPPORTI TRA COLLEGIO SINDACALE E ODV

6

- ***CRITERI APPLICATIVI***

- Ma attenzione!

Cassazione Penale Sez. 6 – 23401 del 15/6/2022

- Le linee-guida elaborate dagli enti rappresentativi di categoria non possono rappresentare la regola organizzativa esclusiva ed esaustiva. L'art. 6, comma 4, d.lgs. cit. prevede un procedimento funzionale, almeno nelle intenzioni del legislatore, da un lato, a fissare, attraverso le c.d. linee guida, parametri orientativi per le imprese nella costruzione del "modello organizzativo"; dall'altro, a temperare la discrezionalità del giudice nella valutazione dell'idoneità del modello stesso.
- Vi è, quindi, la **necessità che il modello sia quanto più caratteristico possibile**, perché, soltanto se **calibrato sulle specifiche caratteristiche dell'impresa** (dimensioni, tipo di attività), esso può ritenersi realmente idoneo allo scopo di prevenzione affidatogli dalla legge.

RAPPORTI TRA COLLEGIO SINDACALE E ODV

7

- ***CRITERI APPLICATIVI***
- Ma attenzione!

Cassazione Penale Sez. 6 – 23401 del 15/6/2022

- Di contro, in presenza di un **modello organizzativo conforme a quei codici di comportamento**, il **giudice sarà tenuto specificamente a motivare le ragioni** per le quali possa ciò nonostante ravvisarsi la “colpa di organizzazione” dell’ente, individuando la specifica disciplina di settore, anche di rango secondario, che ritenga violata o, in mancanza, le prescrizioni della migliore scienza ed esperienza dello specifico ambito produttivo interessato, dalle quali i codici di comportamento ed il modello con essi congruente si siano discostati, in tal modo rendendo possibile la commissione del reato.

RAPPORTI TRA COLLEGIO SINDACALE E ODV

8

- **CRITERI APPLICATIVI**

- Il collegio sindacale acquisisce dall'organismo di vigilanza le informazioni relative al modello organizzativo adottato dalla società, al suo funzionamento e alla sua efficace attuazione. Il collegio sindacale, nell'esercizio del dovere di vigilanza che gli compete e nel rispetto dell'indipendenza necessariamente riconosciuta all'OdV, può stabilire con quest'ultimo termini e modalità per l'acquisizione di informazioni rilevanti, concordando, eventualmente, un programma di incontri nel corso dell'anno, finalizzato a verificare l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 6, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 231/2001.

1. Se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti: l'ente non risponde se prova che:

...

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

RAPPORTI TRA COLLEGIO SINDACALE E ODV

9

- ***CRITERI APPLICATIVI***

- Il collegio sindacale dovrà verificare che nel modello organizzativo siano previsti appositi flussi informativi finalizzati a garantire l'informazione periodica sull'attività svolta dall'OdV, specie con riferimento all'attività di vigilanza circa l'adeguatezza del Modello, la sua efficace attuazione ed il suo aggiornamento, in particolare riguardo all'inserimento dei nuovi reati presupposto presi in considerazione ed all'illustrazione delle procedure volte a presidiare le relative aree di rischio.

RAPPORTI TRA COLLEGIO SINDACALE E ODV

10

- Verbalizzazione in libro verbali del collegio sindacale
- (Verbali – CNDCEC luglio 2021)
- VERBALE DELL'INCONTRO PERIODICO CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In data __/__/____, alle ore __: __, presso [la sede/gli uffici amministrativi della società] _____, in _____ via/piazza _____, si è riunito [specificare: in video-audio conferenza, avendo la possibilità ogni partecipante di ricevere ed inviare documenti ed essendo consentita tale modalità dall'art. ... dello Statuto], il Collegio sindacale nelle persone di: dott. _____, presidente del Collegio sindacale; dott. _____, sindaco effettivo; dott. _____, sindaco effettivo, per l'incontro periodico con l'Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, composto da: _____ (specificare).

Premesso che:

- la società ha adottato il Codice Etico in data __/__/____;
- la società ha adottato il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche MOGC) sin dal __/__/____ e la versione attualmente in vigore è stata approvata dall'organo di amministrazione in data __/__/____;

RAPPORTI TRA COLLEGIO SINDACALE E ODV

11

- Verbalizzazione in libro verbali del collegio sindacale
- (Verbali – CNDCEC luglio 2021 rimodulato)
- VERBALE DELL'INCONTRO PERIODICO CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA
in data __/__/____ è stato nominato l'Organismo di Vigilanza nelle persone di _____,
_____, _____;
- la Norma 5.5. delle “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”, emanate dal CNDCEC nel mese di dicembre 2023, prevede che «ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza, il collegio sindacale acquisisce informazioni dall'organismo di vigilanza in merito alla funzione ad esso assegnata dalla legge al fine di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento e sull'osservanza del modello adottato ex d.lgs. n. 231/2001. Il collegio sindacale verifica che il modello preveda termini e modalità dello scambio informativo dell'organismo di vigilanza a favore dell'organo amministrativo e dello stesso collegio sindacale. delle deliberazioni del Collegio sindacale”;

RAPPORTI TRA COLLEGIO SINDACALE E ODV

12

- **Verbalizzazione in libro verbali del collegio sindacale**
- (Verbali – CNDCEC luglio 2021 rimodulato)
- VERBALE DELL'INCONTRO PERIODICO CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Tutto ciò premesso,

si richiama che il MOGC, sulla cui osservanza e funzionamento vigila l'Organismo di Vigilanza (OdV), è parte del sistema di controllo interno di cui il Collegio sindacale deve valutarne l'adeguatezza; pertanto, vi è la necessità che il Collegio sindacale vigili, interpellando l'OdV, circa l'efficace operatività del predetto MOGC.

Conseguentemente, tenuto conto che il MOGC e il Regolamento dell'OdV prevedono e disciplinano i flussi informativi tra Collegio sindacale e OdV, il Collegio sindacale dà atto:

- delle informazioni ricevute dall'OdV;
- delle richieste di informazioni formulate all'OdV e delle risposte da questo ricevute

RAPPORTI TRA COLLEGIO SINDACALE E ODV

13

- **Verbalizzazione in libro verbali del collegio sindacale**

- (Verbali – CNDCEC luglio 2021 rimodulato)

- VERBALE DELL'INCONTRO PERIODICO CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le informazioni che riguardano il MOGC adottato dalla società sono riconducibili a:

- le modalità con cui viene condotta l'identificazione e la valutazione dei rischi di commissione dei reati;
- le misure con cui sono gestiti e coperti i rischi di commissione dei reati e le linee di condotta previste;
- il sistema di diffusione delle informazioni rilevanti alle persone che operano per la società;
- la verifica dell'efficace applicazione delle misure indicate dal MOGC; - il sistema dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- il sistema disciplinare con cui è sanzionato il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello organizzativo;
- il piano di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del MOGC e l'attività svolta dall'OdV

RAPPORTI TRA COLLEGIO SINDACALE E ODV

14

- **Verbalizzazione in libro verbali del collegio sindacale**

- (Verbali – CNDCEC luglio 2021 rimodulato)

- VERBALE DELL'INCONTRO PERIODICO CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le informazioni che riguardano il MOGC adottato dalla società sono riconducibili a:

- le violazioni alle prescrizioni previste dal MOGC;
- i mutamenti nell'assetto organizzativo dell'attività e le modifiche normative che interessano il MOGC;
- gli adeguamenti e gli aggiornamenti del MOGC;
- le relazioni informative periodiche inviate agli amministratori;
- le altre informazioni e comunicazioni afferenti al MOGC e al suo funzionamento indirizzate agli amministratori, alla società di revisione, al preposto controllo interno e ai responsabili delle funzioni aziendali;
- ogni altra informazione ritenuta rilevante o utile per lo svolgimento dell'attività di vigilanza.

RAPPORTI TRA COLLEGIO SINDACALE E ODV

15

- **Verbalizzazione in libro verbali del collegio sindacale**

- (Verbali – CNDCEC luglio 2021 rimodulato)

- VERBALE DELL'INCONTRO PERIODICO CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In considerazione della circostanza che l'intervenuta adozione del MOGC comporta una ulteriore valutazione in ordine agli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, il Collegio sindacale invita il presidente dell'OdV a relazionare circa l'efficace attuazione del MOGC, il regolare processo dei flussi informativi e sul ricevimento di eventuali segnalazioni di presunte violazioni dello stesso Modello 231.

Prende quindi la parola il presidente dell'OdV che espone quanto segue:

La riunione prosegue quindi con la richiesta da parte del Collegio Sindacale di notizie in merito al mantenimento nel tempo dell'efficacia del MOGC, sue esigenze di aggiornamento e/o implementazione, gap evidenziati, attività di follow up, esame del mansionario, formazione erogata ai dipendenti e collaboratori.

RAPPORTI TRA COLLEGIO SINDACALE E ODV

16

- **SE LA SOCIETA' NON VUOLE ADOTTARE IL MODELLO 231?**
- Qualora l'organo amministrativo non intenda dotare la società del modello organizzativo nonostante le sollecitazioni dell'organo di controllo e senza adeguate motivazioni, il collegio sindacale può farne menzione nella relazione ex art. 2429 c.c., al fine di far constatare all'assemblea la propria attivazione in tal senso ed evitare, in ogni caso, qualsiasi possibile conseguenza, come l'azione di responsabilità

RAPPORTI TRA COLLEGIO SINDACALE E ODV

17

- Uno o più componenti dell'OdV possono essere scelti fra i sindaci della società: in tale ipotesi, il flusso informativo acquisisce, evidentemente, migliore diffusione e maggiore tempestività.

La funzione di OdV può essere attribuita al collegio sindacale: in tale ipotesi

- le due funzioni rimangono distinte, pur se coordinate fra loro,
- separata evidenza documentale delle due attività svolte, dovendo pertanto darsi contezza dell'attività svolta ex d.lgs. n. 231/2001 in verbali e in carte di lavoro distinti rispetto al libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale e ai relativi documenti di supporto.

RAPPORTI TRA COLLEGIO SINDACALE E ODV

18

- **Commento**

L'OdV costituisce un importante interlocutore per il collegio sindacale in quanto, il modello organizzativo soggetto alle attività di verifica di detto organismo, è parte del sistema di controllo interno di cui il collegio sindacale valuta l'adeguatezza e il funzionamento.

RAPPORTI TRA COLLEGIO SINDACALE E ODV

19

- **Commento**

Anche in relazione agli obblighi introdotti dal nuovo art. 2086 c.c., la valutazione dell'adeguatezza di tali assetti non può prescindere da una verifica delle misure organizzative volte a monitorare il rischio di commissione di eventuali reati presupposto e a ridurre tale rischio entro margini accettabili.

Il collegio sindacale verifica che gli amministratori abbiano valutato l'adozione del modello organizzativo e l'operatività dell'OdV in conformità alle previsioni del modello, nonché l'autonomia e l'indipendenza del medesimo OdV necessarie per svolgere in modo efficace la funzione assegnatagli.

Ove applicabile, la verifica di tali aspetti si baserà sulle indicazioni presenti nei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e ritenuti idonei a prevenire i reati dal Ministero della Giustizia, come richiamati dall'art. 6, co. 3, d.lgs. n. 231/2001.